

**“Ordinamento sportivo e giustiziabilità di posizioni giuridiche  
soggettive: *de minimis non curat...*”**

**Corte di Cassazione - Sezioni Unite - sent. n. 32358 del 13 dicembre 2018**  
(conferma App. Roma 22 novembre 2016)

Juventus F.C. S.p.A. c/ C.O.N.I., F.C. Internazionale Milano S.p.A. e F.I.G.C.

*“Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, senza che si possa configurare un diniego di giustizia rilevante ai sensi dell’art. 6 Cedu e dell’art. 24 Cost., rispetto all’impugnazione, proposta da una società sportiva, del lodo emesso dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in una vertenza concernente l’attribuzione e la revoca in autotutela, da parte degli organi della Federazione italiana giuoco calcio, del titolo di campione d’Italia, in conseguenza dell’applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari irrilevanti per l’ordinamento statale”.*

La pronuncia che qui si segnala rientra nel filone giudiziario avente ad oggetto le travagliate vicende che hanno investito il mondo calcistico italiano nel 2006 (c.d. *Calciopoli*). Il contenzioso, approdato ed ora deciso dalle Sezioni Unite, riguarda il provvedimento, assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario F.I.G.C., di revoca, per motivi disciplinari, del titolo di “*Campione d’Italia*” del Campionato di calcio di Serie A (stagione sportiva 2005/2006), alla Juventus F.C. S.p.A. Alla revoca, seguì l’assegnazione “a tavolino” di tale titolo alla società F.C. Internazionale di Milano S.p.A..

Avverso tale provvedimento, la Juventus F.C. S.p.A. (“Juventus” o “Club”) presentò, in ambito federale, istanza di revoca in autotutela, contestando l’esistenza di asseriti illeciti sportivi da parte di alcune figure esponenti della F.C. Internazionale Milano S.p.A.. In data 18 luglio 2011, il Consiglio Federale della F.I.G.C. rigettò tale istanza, eccependo il proprio difetto di legittimazione a pronunciare.

Il Club si rivolse dunque al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (T.N.A.S.), il quale, con lodo in data 15 novembre 2011, si dichiarava incompetente poiché, a suo giudizio, la controversia aveva ad oggetto posizioni giuridiche indisponibili e, quindi, non arbitrabili.

La Juventus si rivolse allora all’autorità giudiziaria ordinaria, ma senza successo: la Corte di Appello di Roma esclude infatti di poter intervenire in materie riservate all’ordinamento sportivo. Il Club, ritenendo non corretta la decisione della Corte territoriale, ha portato il caso (impugnando la sentenza di appello) avanti alla Cassazione.

La Suprema Corte (con la sentenza in commento) rigetta il ricorso del Club, eccependo l’esistenza di un difetto assoluto di giurisdizione in quanto il diniego di revoca in autotutela del titolo contestato costituisce esercizio (postumo) di potere di natura disciplinare da parte della F.I.G.C., rientrante, come tale, tra le materie riservate all’ordinamento sportivo. Viene qui ribadito il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, dettato dal D.L. 220/03 (nel testo derivante dalla legge di conversione) e oggetto di numerosi

precedenti arresti giurisprudenziali, sottolineando il dato della dimensione internazionale in cui tale autonomia si colloca.

Compagini, affiliati e tesserati, quali soggetti propri dell'ordinamento sportivo, non possono quindi che adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ogniqualvolta vengano in riguardo controversie tecniche (ovverosia questioni riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica e/o la regolarità della competizione) e controversie disciplinari (ovverosia questioni riguardanti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, tesserati e compagini sportive).

Le questioni tecnico-disciplinari sono infatti stimate dalla Suprema Corte come *“ontologicamente inidonee a coinvolgere situazioni giuridiche soggettive, qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi”*, rilevando, le stesse, solo per il mondo dello sport ed essendo, quindi, *“secondarie e trascurabili”* per l'ordinamento statale.

La Corte ha altresì escluso che nel caso di specie possa ipotizzarsi un diniego di giustizia rilevante ai fini dell'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.), atteso che tale previsione e la giurisprudenza europea sul punto, ammettono delle limitazioni al diritto di accesso alla giustizia, purché esse non compromettano l'essenza stessa del diritto, perseguano uno scopo legittimo e siano ragionevolmente proporzionali a tale scopo.

avv. Carlo Vitalini Sacconi